

ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679

TRA

Fondazione Politecnico di Milano), con sede in Piazza Leonardo Da Vinci, 32, in qualità di Ente Capofila;

E

- AFOL METROPOLITANA con sede in via Soderini 24 – 20146 Milano
- Politecnico di Milano - Dipartimento di Design - Creative Industries Lab, con sede in Via G. Durando 38/A - Milano

in qualità di soggetti partner per la realizzazione del Progetto CLIC – Creazione in Lombardia di Imprese Culturali – id 1169415 - BANDO PER LA SELEZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE/ACCOMPAGNAMENTO PER L'AVVIO DI IMPRESE CULTURALI E CREATIVE DA INSIDIARE IN SPAZI PUBBLICI (dds n. 962 del 28/01/2019) – Regione Lombardia

PREMESSO CHE:

- Regione Lombardia, in attuazione della DGR/X/7781 del 17 gennaio 2018, ha pubblicato il Bando pubblico per la selezione di percorsi di formazione/accompagnamento per l'avvio d'impresе culturali e creative da insediare in spazi pubblici;
- Le Parti hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione del progetto “CLIC – Creazione in Lombardia di Impresе Culturali” che ha per oggetto un percorso di formazione/accompagnamento per l'avvio di impresе culturali e creative da insediare in spazi pubblici
- L'espletamento dell'attività sopra descritta da parte delle Parti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il “Regolamento”);
- Le parti in qualità di Contitolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento;
- La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone obblighi e vincoli al trattamento di dati personali a cura del Titolare del trattamento, che influenzano il Trattamento in questione;
- In particolare, come espressamente previsto dall'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;

- I contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito agli obblighi e all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali;
- L'accordo detta le condizioni e gli obblighi dei contitolari con particolare riguardo:
 - i. all'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - ii. nel definire i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 agli interessati (informativa), a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti;
 - iii. nel definire un punto di contatto;
 - iv. delle garanzie in merito alle misure di sicurezza;
 - v. delle responsabilità;
- L'accordo riflette rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati.
- In virtù del rapporto intercorrente con il Contitolare, è intenzione delle parti determinare congiuntamente con quest'ultimo le finalità, i mezzi e le modalità del Trattamento, costituendo un rapporto di contitolarità come qualificato dall'art. 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- Con il presente accordo (di seguito l'“Accordo”) le Parti intendono instaurare un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tanto i contitolari del trattamento dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto dei provvedimenti dei Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 OGGETTO

Il presente Accordo tra la Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano – Dipartimento di Design, AFOL Metropolitana, determina le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il presente Accordo stabilisce tra le parti anche i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

La Contitolarità ha per oggetto il trattamento dei dati personali, in quanto necessari per eseguire le obbligazioni del accordo per la realizzazione del progetto “CLIC – Creazione in Lombardia di Imprese Culturali” ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati come elencati all'art. 2.

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

Art. 2 DATI OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO.

Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1 i seguenti tipi di dati personali possono essere condivisi tra le Parti durante il periodo di trattamento:

- Nome, cognome, indirizzo e-mail, curriculum vitae (CV)

Le parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità con i periodi di conservazione previsti dalla legge

Art. 3 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali trattati verranno trattati esclusivamente per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e se del caso per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo compreso il Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita da Fondazione Politecnico di Milano, la quale dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento con le Parti. Inoltre l'informativa dovrà essere concordata con tutte le Parti. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti nel quadro delle finalità di trattamento fissate dal presente accordo, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento UE n. 679/16, evocando ciascun Contitolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi al Garante della protezione dei dati personali e/o la giustizia nazionale. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso. **Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.** I Contitolari del Trattamento si impegnano, infine, a designare come referente quale punto di contatto per gli interessati Fondazione Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, Milano Email: privacy@fondazione.polimi.it.

Art. 4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

Il Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare.

In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, e si impegnano ad utilizzare i dati personali solamente per le finalità previste dal presente Accordo.

Art. 5 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, una o più delle seguenti misure:

- a) La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati;
- b) La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) Una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I contitolari nel stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

I contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito dai rispettivi contitolari

Il Contitolari del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro contitolare ove richiesto.

I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

Art. 6 NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite PEC qualsiasi violazione dei dati personali (data breach) entro e non oltre 1 giorno lavorativo dall'esserne venuto a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

Per data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali
- b. la categoria degli interessati

- c. contatto presso cui ottenere più informazioni (vedi art.3 del presente Accordo)
- d. descrivere le probabili conseguenze della violazione
- e. interventi attuati o che si prevede di attuare per porre rimedio alla violazione.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Art. 7 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e concordate tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.